



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

PRIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

Proc. n. 11/2022

Il Giudice, dott. Luca Mercuri,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.12.2022,
letto il ricorso, depositato da **Perrone Domenico**, nato a Catanzaro il 31.10.1975 (C.F. PRRDNC75R31C352B) e **Benvenuto Patrizia**, nata a Catanzaro il 15.10.1979 (C.F. BNVPRZ79R55C352M), entrambi ivi residenti alla Via Germaneto n. 165/A, ai fini dell'omologa di un piano del consumatore di famiglia;
vista la proposta di piano del consumatore allegata al detto ricorso e la documentazione pure allegata alla proposta, come integrata a seguito di richiesta del Giudice;
letta la relazione dei Gestori della crisi, nominati dall'Organismo di composizione della crisi (C.O.A. Catanzaro), avv.ti Danilo Sorrenti e Noemi Balsamo, in cui si afferma in capo ai ricorrenti la completezza della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla presente procedura, l'assenza di atti in frode ai creditori e la fattibilità del piano proposto;
rilevato che il Giudice, a seguito delle integrazioni richieste e ottenute, ha quindi fissato per l'omologa del piano l'udienza del 21.12.22, disponendo la sospensione delle procedure esecutive e onerando il Gestore della crisi della notifica del decreto ai creditori;
visto il deposito in data 03.11.22 delle ricevute della trasmissione della documentazione ai creditori, compreso il decreto di fissazione della predetta udienza;
rilevato che nessuno dei creditori ha presentato osservazioni al piano proposto;
visto il verbale dell'udienza del 21.12.22, nel corso della quale sono comparsi il solo ricorrente, chiedendo l'omologa del piano del consumatore, e i Gestori della crisi, i quali hanno ribadito il giudizio di completezza, sussistenza dei requisiti, fattibilità e convenienza de piano proposto;
rilevato che alla detta udienza il Giudice ha riservato la decisione sull'omologa del piano;
verificata l'ammissibilità della presente procedura e la regolarità delle comunicazioni del decreto di fissazione udienza per l'omologa effettuate dal suddetto professionista;

pronuncia il presente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Il Tribunale adito è competente per la presente procedura stante la residenza dei ricorrenti.

Gli stessi possiedono poi i requisiti soggettivi di accesso alla procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2 della L. 3/2012, non derivando in particolare i debiti esposti da attività imprenditoriale o professionale e, pertanto, non essendo nemmeno assoggettabile il debitore-consumatore a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla L. 3/2012.

Al riguardo il Perrone ha sempre svolto attività di lavoro dipendente fino alla perdita del lavoro, mentre Benvenuto Patrizia non ha mai svolto attività lavorativa. Entrambi percepiscono oggi il solo assegno di cittadinanza.

I ricorrenti, inoltre, come attestato dal Gestore, non hanno fatto ricorso, nei trascorsi cinque anni, ad una procedura di sovraindebitamento e, pertanto, neppure hanno subito, per cause imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14bis L. 3/2012.

Secondo quanto attestato dal professionista incaricato, la documentazione acquisita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della famiglia e non risulta che i coniugi ricorrenti abbiano mai compiuto alcun atto in frode ai creditori.

I coniugi predetti hanno proposto, con l'ausilio dei gestori nominati dall'Organismo di Composizione della Crisi, un piano del consumatore familiare al fine di porre rimedio all'esposizione debitoria pari complessivamente ad € 105.363,40, comprensiva delle spese per il presente piano (le singole voci sono indicate alle pagine 13-14 della relazione del Gestore).

Quasi l'intero debito è relativo a prestiti contratti negli anni con due operatori professionali del credito, fondiario e al consumo, salvo alcuni modesti importi per crediti privilegiati e chirografari nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il nucleo familiare dei ricorrenti è attualmente composto dagli stessi e da n. 3 figli (██████████

██████████), tutti non in grado di contribuire al menage familiare.

I ricorrenti dispongono quindi, a parte l'abitazione principale e l'unico autoveicolo di famiglia, dei soli crediti futuri derivanti dall'assegno di cittadinanza per un importo mensile netto di circa € 1.000,00 (come da documentazione fiscale depositata), a seguito della perdita di lavoro da parte del Perrone.

I ricorrenti sono proprietari dell'abitazione principale ove il nucleo familiare risiede, appartamento sito nella zona est di Catanzaro, alla Via Germaneto n. 165/A, stimato, come da

perizia allegata al piano, a firma del geom. [REDACTED], in € 40.000,00 (in comunione legale tra i coniugi richiedenti).

I ricorrenti dispongono altresì di un bene mobile registrato, autovettura Hyundai IX20 intestata a Benvenuto Patrizia e acquistata integralmente con finanziamento a nome di soggetto terzo ([REDACTED]), anno di prima immatricolazione 2019, con valore stimato in circa € 7.300,00.

Come attestato dal Gestore della crisi e prima esposto dai ricorrenti, il sovraindebitamento dei coniugi Perrone- Benvenuto, sicuramente presente, stanti le risorse oggi a disposizione della famiglia, composta di n. 5 componenti, è principalmente dovuto all'esposizione debitoria nei confronti di due istituti di credito e di prestito personale, verso i quali i ricorrenti hanno contratto due prestiti per poter sostenere le spese necessarie alla casa e alla famiglia.

I debiti, contratti quando i coniugi potevano contare sul salario del Perrone, pari a circa 1.500,00 euro/mese, sono divenuti non più sostenibili a seguito della perdita del lavoro da parte del medesimo ricorrente, non avendo l'altro coniuge mai contribuito con lavoro esterno alla famiglia.

Fin dal 2005 la famiglia ha poi dovuto affrontare oneri aggiuntivi derivanti dalle patologie da cui è risultata affetta la figlia [REDACTED], oltre che occuparsi di tutte e tre le figlie, che hanno comportato spostamenti fuori regione presso strutture sanitarie specializzate a Roma e Milano. Sebbene i ricorrenti abbiano assunto, attraverso i due prestiti sopra ricordati, impegni, in senso strettamente matematico, superiori alle possibilità effettivamente presenti al momento della conclusione delle obbligazioni, in particolare nel caso del secondo prestito personale, le stesse tuttavia sono state funzionali a far fronte ai bisogni abitativi e di cura della famiglia.

E' verosimile in particolare che il secondo e ultimo prestito contratto sia stato un tentativo estremo di mantenere la solvibilità della famiglia e continuare a far fronte alle sue esigenze quotidiane.

Non risulta altro accesso al credito, così come non risultano protesti o procedure esecutive pendenti nei confronti dei coniugi.

Come attestato dai Gestori della crisi, gli impegni finanziari sono stati assolti, senza alcuna morosità segnalata, fino ad alcuni anni dopo la perdita del lavoro da parte del Perrone. Solo successivamente si sono manifestate le difficoltà finanziarie che hanno condotto all'arresto dei pagamenti e da ultimo alla presentazione del piano attuale.

Sul punto, e quindi in tema di c.d. meritevolezza del ricorrente, nessun creditore ha comunque

presentato osservazioni.

Peraltro i Gestori hanno attestato che anche i due soggetti finanziatori, con colpa da giudicarsi in base ai principi con maggior rigore, non hanno tenuto conto del merito di credito dei ricorrenti.

Secondo il nuovo comma 3bis dell'art. 12bis della L. 3/2012 (che l'art. 4ter, comma 2 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto essere applicabile anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione): *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

In definitiva, la ricostruzione effettuata dai ricorrenti e dai Gestori della crisi in relazione a cause e tempi in cui le obbligazioni sono state contratte e quanto sopra evidenziato rendono del tutto verosimile la non addebitabilità ai ricorrenti dell'indebitamento, quantomeno a titolo di dolo o colpa grave.

Va peraltro ricordato che, con l'innovativo istituto del piano del consumatore, il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore, rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più frequente - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”* (art. 6, co. 2, lett. a), L. n. 3/2012).

All'omologazione del piano consegue l'integrale ristrutturazione della posizione debitoria del consumatore (in altri termini, la dilazione e/o falcidia dei crediti, anche di quelli privilegiati nei limiti però indicati dalla L. n. 3/2012) e la liberazione dai debiti residui e tale effetto si produce, nel solo caso del piano del consumatore, anche a prescindere dall'assenso dei creditori, non essendo il piano soggetto al voto degli stessi.

Passando quindi al piano proposto, si evidenzia che i ricorrenti mettono a disposizione del piano esclusivamente quota (minima) dei crediti futuri derivanti dall'emolumento pubblico attualmente percepito.

Attualmente la famiglia può contare infatti su un assegno di cittadinanza pari a circa € 1.000,00

anche se vi siano soli crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro (o anche solo finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento); molti sono gli indici testuali al riguardo, tra cui, ad esempio, l'art. 14^{quater} della L. 3/12, il quale prevede la possibilità di conversione della procedura, nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, in quella di liquidazione del patrimonio, mettendo a disposizione quale attivo anche le sole somme derivanti dallo stipendio per l'attività lavorativa prestata;

- il ricorrente prospetta di mettere a disposizione dei creditori, per anni 9 e mesi 4, i crediti futuri di natura assistenziale percepiti, con l'indispensabile apporto dei sottoscrittori in garanzia;

- d'altra parte, l'art. 14^{ter}, co. 6, lett b) esclude dalla liquidazione *“i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia indicati dal Giudice”*, con una disposizione che deve considerarsi cumulativa, e non alternativa, a quella di cui alla precedente lett. a); ne consegue che quanto eventualmente occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia non possa in nessun caso andare ad incidere sugli indicati limiti di impignorabilità: la quota indisponibile ai creditori può quindi essere determinata soltanto in misura pari o semmai superiore ai limiti di legge;

- la durata del piano e l'importo della rata messa a disposizione appare un giusto temperamento con le esigenze dei creditori, i quali comunque hanno contribuito a determinare il sovraindebitamento omettendo i controlli previsti ex lege;

- una durata del piano superiore ai 4-5 anni, peraltro, come messo in evidenza dalla più recente giurisprudenza, in caso di messa a disposizione dei soli crediti futuri derivanti dall'attività svolta dal ricorrente, e dai garanti nel caso di specie, non può che ridondare a vantaggio dei creditori, il che vale a mitigare l'applicazione del principio della ragionevole durata della procedura; la detta durata peraltro non è incoerente con l'attesa di vita e di possibile futura attività lavorativa del ricorrente;

- la sottrazione alla famiglia della casa di abitazione e dell'unico autoveicolo a disposizione non farebbe che aggravare la situazione economico-patrimoniale (necessità di ricorrere alla locazione e a succedanei del mezzo di trasporto) senza alcun miglioramento delle prospettive dei creditori.

Quanto al giudizio di preferenza rispetto all'alternativa liquidatoria, da un lato, in mancanza di

contestazioni sul punto, non può che aderirsi all'analisi e alla stima dei beni attestata dalla relazione particolareggiata, i soli facenti parte del patrimonio della ricorrente, pari a circa € 40.000 per la casa di abitazione, da confrontarsi con la cifra messa a disposizione del piano in particolare a favore del creditore ipotecario (€ 32.050,80), nonché pari a circa € 7.500,00 per l'unica autovettura posseduta.

In mancanza di opposizione del creditore privilegiato in particolare, con diritto di preferenza sul bene di maggior valore in caso di liquidazione, non è ipotizzabile un migliore trattamento in particolare per i creditori con privilegio generale sui mobili e per i chirografari, anche tenuto conto della durata del piano sopra vista, che prevede la soddisfazione di tali crediti a partire dalla 100^a rata, in quanto verosimilmente gli stessi ritrarrebbero comunque minori risorse dalla vendita dell'unico bene mobile su indicato e nulla allo stato dai redditi dei ricorrenti.

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 11/2022 V.G., così provvede:

1) omologa il piano del consumatore proposto da **Perrone Domenico**, nato a Catanzaro il 31.10.1975 (C.F. PRRDNC75R31C352B) e **Benvenuto Patrizia**, nata a Catanzaro il 15.10.1979 (C.F. BNVPRZ79R55C352M), entrambi ivi residenti alla Via Germaneto 165/A, alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti, come sottoscritta e depositata in data 29.08.2022;

2) dispone:

a) che siano sospese, fino al completamento del Piano del Consumatore omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;

b) eventuali somme trattenute dal datore di lavoro/ente erogatore di trattamenti previdenziali o assistenziali dovranno essere versate al professionista incaricato, quale organo di gestione della crisi, per l'attuazione del piano;

c) il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;

d) delega gli avv.ti Danilo Sorrenti e Noemi Balsamo, professionisti gestori della crisi incaricati dall'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dai ricorrenti; onera gli stessi della eventuale

comunicazione al datore di lavoro (a quelli futuri se del caso) di effettuare il pagamento dello stipendio mensile, nonché di ogni altra somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente dei ricorrenti;

e) l'attribuzione all'Organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dell'indennità/stipendio/pensione e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n. 3/2012;

f) che il presente piano sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;

g) in ordine alla pubblicità di cui all'art. 12^{bis} L. n. 3/2012, che il presente decreto di omologa sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. ed a spese della ricorrente, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione, rimossi eventuali dati personali non necessari.

Si comunichi alla ricorrente e agli avv.ti Danilo Sorrenti e Noemi Balsamo.

Catanzaro, lì 16/01/2023

Il Giudice

dott. Luca Mercuri